



COMUNE DI ROTZO

PROVINCIA DI VICENZA

N. 2 reg.

N. 2436 prot.

DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL **CONSIGLIO COMUNALE**

I^a Convocazione - Sessione Ordinaria Seduta Pubblica

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU ANNO 2012.

Il giorno: 28 GIUGNO 2012 nella solita sala delle adunanze.

Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito in data 22.06.2012 N. 2050

fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. SPAGNOLO LUCIO - Sindaco pro tempore e la partecipazione

del Segretario Comunale Lavedini dr. Giuseppe

Fatto l'appello, risulta quanto segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1. Spagnolo Lucio	X		6. Battafarano Giovanni		G
2. Pretto Massimiliano	X		7. Pellizzari Aldo	X	
3. Cunico Luciano	X		8. Iuliani Michele Arcangelo	X	
4. Marangoni Sergio	X		9. Sartori Massimiliano	X	
5. Dal Pozzo Giorgio	X		10. Slaviero Costantino		G

Presenti N. 8 Assenti N. 2

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Spagnolo illustra l'oggetto della delibera e le finalità che si propone l'Amministrazione. Dà lettura delle aliquote applicate.

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'**imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "*E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento*";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 4 comma 5 lettera i) del D.L. 16/2012 così come convertito dalla già citata legge 44/2012 il quale prevede che entro il 30 settembre 2012 in deroga all'art. 172 comma 1 lettera e) del testo unico di cui al decreto legislativo 267/2000 e all'articolo 1 comma 169 della legge 296/2006 i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il D.Lgs14/03/2011 n. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :**

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**
aumento o diminuzione sino a **0,2 punti percentuali**.

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, l'aliquota di base dello 0,76 per cento e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli **anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;**

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;**

VISTO l'art. 4 comma 5 lettera f) del D.L. 16/2012 così come convertito dalla legge 44/2012 il quale prevede *che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;*

PRECISATO altresì che in questa fase il Comune non intende adottare il regolamento IMU avvalendosi della possibilità di adottarlo entro il 30.09.2012;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 14 del 16.03.2012, esecutiva, con la quale è stato designato quale funzionario responsabile dell'imposta municipale propria – IMU la Dr.ssa Sartori Federica, Responsabile dell'Ufficio Tributi;

UDITI i seguenti interventi succedutisi nel corso del dibattito consiliare:

Il consigliere Sartori propone di diversificare la tipologia delle aliquote.

Alle ore 18,25 entra il consigliere Dal Pozzo Giorgio. PRESENTI 8

L'assessore Cunico chiarisce alcuni aspetti dell'applicazione dell'IMU.

Il consigliere Sartori chiede di dare dei segnali (figli con comodato gratuito e italiani residenti all'estero) riducendo le aliquote anche alle attività produttive.

L'assessore Marangoni fornisce altri chiarimenti.

Il Sindaco Spagnolo propone di ridiscuterne entro settembre quando sarà tempo di approvare il regolamento. L'obbligo urgente è stato assolto.

Consiglieri presenti: 8

Astenuti: 0

Votanti: 8

Con voti favorevoli n. 6 e contrari 2 (Iuliani Michele e Sartori Massimiliano che pronuncia la seguente dichiarazione di voto: "si poteva dare un segnale sulla differenziazioni delle aliquote")

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012**:
 - **ALIQUOTA DI BASE**
0,95 PER CENTO
 - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze così come definite dall'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011**
0,40 PER CENTO
 - **ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE** di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30.12.1993 n. 557 convertito, con modificazioni dalla legge 26.02.1994 n. 133
0,20 PER CENTO
- 3) di applicare l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione di € 200,00 anche:
 - all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- 4) di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012**:
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
 - b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;
- 5) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012**;

- 6) di dare atto che è facoltà dell'Ente entro il 30.09.2012 modificare le aliquote di cui sopra qualora si verificassero tagli ai trasferimenti erariali superiori alle stime o per sopravvenute esigenze di bilancio;
- 7) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
- 8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 con separata votazione dal seguente esito: **favorevoli 6 e contrari 2 (Iuliani Michele e Sartori Massimiliano).**

VISTO: Parere favorevole di Regolarità Contabile.
(Art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000)

IL RAGIONIERE
F.t. Dal Pozzo Miriam

VISTO: Parere favorevole di Regolarità Tecnica.
(Art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.t. Sartori dr.ssa Federica

IL PRESIDENTE
F.to: *Spagnolo Lucio*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: *Dr.Lavedini Giuseppe*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all'Albo Pretorio.
ROTZO, Li 24 LUG. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: *Dr.Lavedini Giuseppe*

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo
ROTZO, Li 24 LUG. 2012



IL DIPENDENTE ADDETTO

[Handwritten signature]

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____

ROTZO, Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

ROTZO, Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE